

AUTONOMIA IDRICA ISOLA D'ELBA LOTTO I: IMPIANTO DI DISSALAZIONE IN LOCALITÀ MOLA DA 80 L/S E OPERE ACCESSORIE A TERRA E A MARE



PROGETTO DEFINITIVO Capitolato Speciale D'Appalto Oggetto dell'Appalto e sua regolamentazione

A 26a	Data	Codice Budget	Codice Commessa	Centro di Costo
	07/02/2020 08/04/2020 rev 1 17/08/2020 rev 2 21/12/2020 rev 3	G225-5509-001 G225-5509-002 G225-5509-003	AII0116 ARI0075 ARI0076	AI5318 AR5004 AI5001
L'Assistente Progettazione e DL Geom. Gabriele Bertoni	I Responsabili Progettazione e DL Ing. Antiniska Marchini Ing. Marco Iannis	Il Project Manager Ing. Camillo Palermo	Il Responsabile del Procedimento in fase progettazione Ing. Fabrizio Pacini	Il Dirigente Programmazione e Gestione Investimenti Ing. Fabrizio Pacini
Il Progettista opere edili-strutturali opere marittime Dott. Ing. Nicola Croce	Il Progettista Impianto tecnologico LS Ingegneria S.r.l.s.	Il Progettista Impianto elettrico e automazione Tecnoengineering S.r.l.	Il CSP Ing. Enrico Barbagli	

INDICE

PARTE I: OGGETTO DELL' APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE.....	3
ART.1 OGGETTO DELL' APPALTO – CONTRAENTI	3
ART.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	4
ART.3 CATEGORIE DEI LAVORI.....	5
ART.4 GRUPPO DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	5
ART.5 AMMONTARE DELL'APPALTO POSTO A BASE DI GARA	6
ART.6 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO INVARIABILITA'	6
ART.7 IMPORTO CONTRATTUALE - CESSIONE DEL CREDITO - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - PAGAMENTI IN ACCONTO	7
ART.8 DURATA - CONSEGNA - TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO- PENALI PER GARANZIE E PRESTAZIONI.....	8
ART.9 GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIE ULTERIORI.....	10
ART.10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	12
ART.11 DOMICILIO E RECAPITO DELL' APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE.....	12
ART.12 RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE	12
ART.13 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE	13
ART.14 GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO	19
ART.15 GESTIONE DEI SINISTRI	25
ART.16 RINVENIMENTI	25
ART.17 SUBAPPALTO.....	26
ART.18 MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	27
ART.19 RISERVE.....	27
ART.20 SOSPENSIONE	30
ART.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	30
ART.22 RECESSO DAL CONTRATTO.....	31
ART.23 ULTIMAZIONE LAVORI - STATO FINALE– COLLAUDO- RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE.....	31
ART.24 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.....	31
ART.25 TRATTAMENTO DATI	32
ART.26 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	34
ART.27 FORO COMPETENTE.....	34
PARTE II: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE	35

PARTE I: OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO – CONTRAENTI

L'appalto ha, per oggetto, l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento.

L'intervento è così individuato:

- a) **Denominazione conferita dalla Committente:** “AUTONOMIA IDRICA ISOLA D'ELBA LOTTO I: IMPIANTO DI DISSALAZIONE IN LOC. MOLA DA 80L/S E OPERE ACCESSORIE A TERRA E A MARE”
- b) **Oggetto dell'appalto integrato:** esecuzione dei lavori e delle forniture necessari al trattamento di dissalazione da 80 l/s e delle opere a terra e a mare accessorie, avente l'obiettivo di aumentare la risorsa idrica potabile locale dell'Isola d'Elba. Le opere da prevedersi presso l'impianto di dissalazione sono finalizzate al trattamento per la produzione conforme all'uso potabile di acqua a servizio della risorsa idrica dell'Isola d'Elba, per quanto detto, tutti i materiali ed oggetti che compongono le differenti parti dell'impianto, dovranno essere conformi al Regolamento approvato con DM n.174/2004 e ss.mm.ii.
- c) **Ubicazione:** Il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto di dissalazione è situato nel Comune di Capoliveri in località Piano di Mola, area identificata al Catasto terreni nel foglio di Mappa n. 16 p.lle 15,24,25,26,27,28, 30,31, 32,457,914, 916 di proprietà di ASA spa.
- d) **Sono comprese nell'appalto e già considerate remunerate nel corrispettivo contrattuale:**
 - l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai progetti definitivi e relativi calcoli, degli impianti tecnologici, delle relazioni geologiche, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
 - Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Committente, i costi legati all'utilizzo di eventuali aree non interessate all'ubicazione dell'impianto, ma ritenute necessarie dall'appaltatore per pre-lavorazioni ovvero per utilizzi di natura logistica legati alle previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Committente.
 - Sono altresì comprese tutte le prestazioni necessarie per la messa in esercizio, le prove di funzionamento in bianco, il primo avviamento, la marcia provvisoria, il collaudo provvisorio e le verifiche prestazionali dell'impianto.
 - il collaudo definitivo e la predisposizione della documentazione di legge per le autorizzazioni al funzionamento dell'impianto, ivi compresi gli as built.
 - Tutta la documentazione necessaria all'avviamento degli impianti, come previsto da norme di leggi nazionali, locali ed europee e da organi di controllo locali o nazionali.
 - Eventuali turni ulteriori rispetto alle lavorazioni a singolo turno necessarie al raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma.

Nel presente Capitolato A.S.A. - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., Stazione appaltante, è di seguito denominata "ASA SpA", mentre l'operatore economico, ovvero riunione di operatori economici, con il quale è stipulato il presente Ordine/Contratto è chiamato "Appaltatore".

ART.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'esecuzione di tutti i lavori e le forniture sono finalizzate alla realizzazione chiavi in mano delle opere che possono riassumersi, non in maniera esaustiva, come di seguito riportato salvo le altre indicazioni che, all'atto esecutivo, possono essere impartite dalla Direzione Lavori:

a) Edificio di contenimento

L'impianto di dissalazione sarà contenuto all'interno di un capannone, assolutamente necessario per mitigare l'impatto sul paesaggio e contenere l'emissione sonora dell'impianto. L'edificio sarà infatti realizzato adottando particolare cura nella scelta di materiali che garantiscano un ottimale livello di contenimento della rumorosità. La progettazione è stata mirata anche all'eliminazione della trasmissione delle vibrazioni, mediante l'applicazione di giunti idonei ai basamenti di appoggio delle macchine. Si rimanda ai relativi elaborati per maggiori dettagli.

b) Impianto di dissalazione

L'impianto in oggetto, sarà realizzato all'interno dell'edificio di contenimento di cui alla lettera a), finalizzato al trattamento per la produzione conforme all'uso potabile di acqua a servizio della risorsa idrica dell'Isola d'Elba. La filiera di trattamento, da progetto allegato, prevede in ordine:

- Filtrazione a sabbia;
- Filtrazione a cartuccia da 20µm, di primo stadio;
- Filtrazione a cartuccia da 5µm, di secondo stadio;
- Osmosi inversa.

In aggiunta ai sopracitati comparti saranno presenti tutti i comparti accessori al funzionamento dello stesso impianto quali stoccaggio e dosaggio di reagenti, accumuli e sollevamenti, etc.

Tutti i materiali ed oggetti che compongono le differenti parti dell'impianto, dovranno essere conformi al Regolamento approvato con DM n.174/2004 e ss.mm.ii.

Si rimanda ai relativi elaborati per maggiori dettagli.

I particolari esecutivi delle opere di cui ai precedenti punti possono rilevarsi dai disegni o schemi forniti e dalle indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, salvo quanto disposto all'atto dell'esecuzione dalla Direzione Lavori che prescrive i materiali, i magisteri e le modalità di esecuzione che non fossero chiaramente specificati nel presente Capitolato.

Per le lunghezze e le quantità delle lavorazioni e delle forniture si deve far riferimento a quanto indicato nel Computo Metrico di progetto.

In relazione alla forma ed alle dimensioni delle opere, l'Appaltatore è tenuta ad osservare quanto previsto negli elaborati di progetto, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori emanate mediante comunicazioni, presentazione di disegni esecutivi e particolari.

E' facoltà della Direzione Lavori l'introduzione di quelle varianti, integrazioni o soppressioni di qualsiasi natura e specie, ritenute opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori.

Le opere oggetto dell'appalto devono inoltre essere eseguite nel rispetto del:

- Decreto del Direttore Generale di AIT N. 62 del 21/08/2017 valido come titolo abilitativo ai sensi dell'Art.158 bis del Dlgs 152/2016 e s.m.
- Decreto n°4515 del 12/04/2017 della regione toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006.
- Ulteriori eventuali autorizzazioni/decreti vincolanti saranno comunicati in fase di esecuzione dell'appalto da parte della Stazione Appaltante.

I decreti/pareri/nulla osta suddetti e loro allegati fanno pertanto parte integrante e sostanziale dell'Ordine/Contratto.

ART.3 CATEGORIE DEI LAVORI

Le categorie di lavoro sono le seguenti:

- Categoria prevalente: OS22 "Impianti di potabilizzazione e depurazione" classifica V – importo lavorazioni: 5.265.148,67 EUR
- Categoria scorporabile: OG1 "Edifici civili ed industriali" classifica IVbis – importo lavorazioni: 3.117.385,90 EUR
- Categoria scorporabile: OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi" classifica IIIbis – importo lavorazioni: 1.897.738,43 EUR

ART.4 GRUPPO DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del DPR n. 207/2010, sono indicati nella seguente tabella:

n.	Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee	Importo lavori	Aliquota
1	Scavi e movimenti di materia	103.292,46 €	1,005
2	Conglomerati cementizi	815.146,71 €	7,929
3	Opere da fabbro, carpenterie ed infissi	1.150.874,23 €	11,195
4	Murature e finiture interne	485.345,52 €	4,721
5	Opere stradali	348.388,48 €	3,389
6	Apparecchiature elettromeccaniche e tubazioni	5.167.116,67 €	50,262
7	Impianti	129.122,62 €	1,256
8	Pavimentazione	156.361,33 €	1,521
9	Sistemazione a verde	21.620,08 €	0,210
10	Linea vita	5.266,47 €	0,051
11	Impianto elettrico distribuzione primaria	482.461,63 €	4,693
12	Quadri elettrici	487.160,00 €	4,739
13	Vie Cavi aeree	161.036,50 €	1,566
14	Cavi elettrici	451.447,90 €	4,391
15	Distribuzione	47.811,50 €	0,465
16	Impianto di illuminazione e F.M.	24.162,08 €	0,235
17	Impianto di terra	4.604,56 €	0,045
18	Automazione e Supervisione	193.800,00 €	1,885
19	Impianto di aerazione locale QE	45.254,26 €	0,440
		10.280.273,00 €	100%
Costi sicurezza per l'attuazione del PSC (Non soggetti a ribasso)		205.092,77 €	
TOTALE DEI LAVORI		10.485.365,77 €	

ART.5 AMMONTARE DELL'APPALTO POSTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara, compresi i costi della sicurezza, ammonta a euro **10.485.365,77 compensati a corpo**, suddiviso nei seguenti corpi d'opera:

LOTTO I		
B	IMPORTO LAVORI (B1+B2+B3)	10.280.273,00 €
B1	Opere Edili Edificio Dissalatore OG1	3.117.385,90 €
B2	Opere Impiantistiche Edificio Dissalatore OS22	5.265.148,67 €
B3	Impianto Elettrico OS30	1.897.738,43 €
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		205.092,77 €
TOTALE LAVORI		10.485.365,77 €

I costi della sicurezza su importo lavori ammontano ad euro € 205.092,77. L'incidenza del costo della sicurezza sull'importo presunto dei lavori, calcolato in valore percentuale medio, è pari al 1,995%.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, a perfetta regola d'arte ed alle condizioni offerte, tutte le opere descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati di progetto, avendo preso esatta visione dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori, dei manufatti e degli edifici esistenti in prossimità degli scavi.

L'Appaltatore, per quanto sopra, ha eseguito il Sopralluogo secondo le indicazioni e con le finalità impartite da ASA SpA.

Nell'importo dell'appalto sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere l'opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste.

L'Appaltatore deve consegnare le opere complete, anche di tutte le certificazioni formali necessarie all'esercizio delle stesse.

ART.6 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO INVARIABILITA'

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e comprendono, oltre all'utile dell'Appaltatore, ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria e, in genere, tutto quanto necessario per compiere a regola d'arte le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto. Qualora siano eseguite lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli da prezzi ufficiali ed aggiornati, di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, ove esistenti;
- b) con nuove analisi prezzi, effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti desunti da prezzi ufficiali di cui sopra o da offerte di mercato; i nuovi prezzi devono essere concordati a seguito di contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, e approvati dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

Nel caso in cui, da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati da ASA SpA, su proposta del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, ASA SpA può imporre l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART.7 IMPORTO CONTRATTUALE - CESSIONE DEL CREDITO - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'importo contrattuale è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore sull'importo posto a base di gara, esclusi dal ribasso i costi della sicurezza.

Il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate/autorizzate da ASA SpA.

Per quanto concerne l'istituto della Cessione del credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

Per quanto concerne l'anticipazione del prezzo relativo ai lavori in oggetto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, ogniquale volta il suo credito abbia raggiunto l'importo minimo di € 1.100.000,00 di forniture e/o lavorazioni eseguite, calcolati in base alle percentuali di avanzamento dei corpi d'opera e degli oneri della sicurezza definiti all'articolo 5 "Ammontare dell'appalto - Costo della sicurezza", al netto del ribasso d'asta e delle trattenute contrattuali quali eventuali penali; 0,50% sull'importo del certificato di pagamento, a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Lo Stato di Avanzamento e il relativo Certificato di Pagamento sono emessi entro il 15° giorno del mese successivo al mese di maturazione del credito.

Tutti i pagamenti dei corrispettivi avverranno previa presentazione di fattura in formato elettronico, trasmessa al Codice Destinatario A4707H7, indicante i seguenti riferimenti: numero ordine/contratto, SAL e CdP di riferimento (CdP da allegare alla stessa).

Le fatture sono liquidate entro 90 giorni data fattura, previa acquisizione del DURC. Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture non possono in nessun modo costituire motivo di sospensione o rallentamento dei lavori, risoluzione o recesso.

ASA SpA si riserva il diritto di richiedere la fornitura di materiale e attrezzature i cui tempi di approvvigionamento potrebbero essere condizionati dalle difficoltà di trasporto e disporre la contabilizzazione e il pagamento anticipato dei materiali da impiegare nei seguenti casi:

1- fornitura dei materiali, attrezzature, apparecchiature e componenti relativi al comparto di osmosi, pompe ad alta pressione, recuperatori di energia, vessel, membrane di RO giunti ed in genere tutto ciò che è necessario al corretto montaggio dei treni di osmosi. Il pagamento può essere effettuato fino all'80% (ottantapercento) dell'importo di elenco prezzi ed è subordinato a tutti i seguenti adempimenti:

- presentazione di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
- accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori
- costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

L'Appaltatore per tali materiali assume inoltre l'onere della custodia e corretta conservazione presso deposito fiduciario fino al montaggio.

2- è previsto inoltre il pagamento della sola fornitura a piè d'opera dei materiali e manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera (filtri in pressione, pompe sollevamento, strumentazione etc.) in misura non superiore alla metà del prezzo di acquisto riportato nell'analisi del prezzo.

L'accettazione dei materiali e dei componenti compiuta dal direttore dei lavori diviene «definitiva» solo dopo la loro posa in opera. La direzione dei lavori dopo la posa in opera, ove venisse scoperto che i materiali adoperati non corrispondono alle condizioni prescritte ovvero siano di cattiva qualità o viziati anche se inizialmente accettati, può ordinare la demolizione delle opere che per tale motivo risultassero difformi o comunque viziate.

L'Appaltatore si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

ART.8 DURATA - CONSEGNA - TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO- PENALI PER GARANZIE E PRESTAZIONI

L'appalto dei lavori ha la **durata complessiva di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi** dal verbale di consegna dei lavori per la realizzazione delle opere, secondo quanto previsto dal Cronoprogramma di progetto.

Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione, provvede alla consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 8, lettera a), della Legge 120/2020, legge di conversione del *c.d. Decreto Semplificazioni*, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

All'esito delle operazioni di consegna, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale che viene trasmesso al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

Consegnati i lavori, l'Appaltatore deve dare inizio alle opere entro 10 giorni, o altro termine indicato dalla Direzione Lavori, decorrenti dalla data di redazione del verbale di consegna.

Ogni richiesta di deroga è valutata ed accordata ad insindacabile giudizio di ASA SpA.

Il Direttore dei Lavori verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, cura l'aggiornamento del Cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, di concerto con il Coordinatore della Sicurezza, e segnala tempestivamente al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi anche in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso di ritardo imputabile all'Appaltatore, oltre alle spese sostenute da ASA SpA, è applicata una penale, **pari all'1 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori**, per ogni giorno di ritardo. Si stabilisce che il ritardo è valutato commisurando l'andamento dei lavori con le tempistiche previste nel Cronoprogramma, e le relative penali sono applicate sul primo SAL utile, salvo restituzioni laddove, in prosieguo dei lavori, il ritardo venga recuperato, con accredito nel primo SAL utile.

Ove l'ammontare delle penali superi il 4% dell'importo di contratto, ASA SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Oltre alle penali da applicare per il ritardo nell'ultimazione dei lavori saranno applicate le penali, ove ne ricorrono le condizioni, **secondo le modalità previste dal "Disciplinare tecnico descrittivo degli elementi prestazionali delle opere elettromeccaniche ed idrauliche impianto tecnologico elaborato A16 allegato alla parte II del presente CSA**

Le penali previste sono relative a:

- 1. CONSUMI SPECIFICI DI ENERGIA ELETTRICA:** Il valore del consumo specifico di energia per mc di permeato prodotto dichiarato nell'offerta è parte integrante del contratto, con la conseguenza che, qualora durante il periodo di collaudo i dati dichiarati in offerta non vengano in concreto rispettati, sarà irrogata una penale determinata secondo le modalità previste nel citato **disciplinare A16 paragrafo 3.2.11.**
- 2. PRESTAZIONI COMPARTO MEMBRANE:** Relativamente al comparto RO, oltre al periodo di garanzia integrale minimo (24 mesi decorrenti dalla data di collaudo) previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore **per tutto il periodo di estensione della garanzia offerta** (max 4 anni aggiuntivi per totale 6 anni) **dovrà assicurare le prestazioni del comparto di osmosi come specificato nel citato disciplinare A16 paragrafo 3.2.12.** In particolare, l'Appaltatore dovrà intervenire a proprio onere e spese per l'integrazione di superficie delle membrane o la sostituzione di moduli deteriorati o non prestazionali, nel caso in cui non vengano rispettate le seguenti garanzie funzionali o prestazionali (è prevista una tolleranza rispetto ai parametri oggetto di garanzia, come da tabella seguente):

Parametro	Tolleranza
Portate giornaliere	2% valore contrattualmente richiesto
Consumi energetici	2,5% valore rilevato in sede di collaudo

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda agli interventi necessari a garantire le prestazioni suddette, ASA spa previa messa in mora nei termini di legge documenterà la spesa necessaria per il ripristino funzionale e prestazionale ed escussione della garanzia .

VOLUME ANNUO ACQUE DI LAVAGGIO: Il valore di portata dichiarato nell'offerta è parte integrante del contratto, con la conseguenza che, durante il periodo di gestione dell'impianto, i dati dichiarati in offerta non siano rispettati (restando inteso che sarà ritenuto accettabile uno scostamento $\leq 10,00\%$), sarà irrogata una penale determinata secondo le modalità previste nel citato **disciplinare A16 paragrafo 3.2.13.**

ART.9 GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIE ULTERIORI

L'Appaltatore costituisce una garanzia, denominata garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

ASA spa ha il diritto di valersi della cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia sarà escussa dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell'Appaltatore.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto alla Stazione appaltante in qualità di Beneficiario. In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in difetto, la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all'importo della garanzia stessa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza – presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento alla Stazione appaltante – ai fini della “Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione”.

I rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti:

Sezione A - Partita 1 – Opere: pari all'importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all'art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04;

Sezione A - Partita 2 – Opere preesistenti: pari a € 300.000,00;

Sezione A - Partita 3 – Demolizione e sgombero, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione;

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- Forza maggiore;
- Scioperi sommosse tumulti popolari atti vandalici
- Manutenzione estesa

Sezione B – RCT, massimale pari a € 500.000,00;

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- Cavi o condutture sotterranee;
- Spese di progettazione;
- Pluralità di assicurati – Rc Incrociata.

L'Appaltatore è obbligato altresì a presentare copertura assicurativa RCO con massimale minimo per sinistro € 1.500.000,00.

La polizza dovrà essere stipulata con rating paria a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's e prevedere una appendice di vincolo a favore degli enti finanziatori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non può essere opposto alla Stazione appaltante in qualità di Beneficiario.

Ai sensi dell'art. 103, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016, pari a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00). Detta polizza dovrà, altresì, garantire, specificatamente, il sistema membrane ad osmosi inversa inteso come il complesso delle membrane di RO, comprensivo delle strutture di supporto, i relativi collegamenti di processo in ingresso ed in uscita dal reparto, le apparecchiature elettromeccaniche (sistemi di dosaggio reagenti, pompe, etc.) e gli impianti elettrici e di automazione a diretto servizio delle membrane o comunque funzionali alla loro operatività e manutenzione. Pertanto il sistema membrane deve essere specificatamente coperto, all'interno della suddetta copertura totale, per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00). Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno così come previsto dal Disciplinare tecnico-descrittivo degli elementi prestazionali delle opere elettromeccaniche ed idrauliche impianto tecnologico allegato A16.

La polizza dovrà essere stipulata con rating paria a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's e prevedere una appendice di vincolo a favore degli enti finanziatori.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al trenta per cento del valore dell'opera realizzata.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la Stazione appaltante si sia avvalsa durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Stazione appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, la Stazione appaltante ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze (c.d. "deducibili") si intendono a carico dell'Appaltatore.

ART.10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'affidamento è perfezionato a mezzo Ordine/Contratto a firma del Legale Rappresentante/Procuratore di ASA SpA.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1. L'Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore
2. L'Elaborato A26a Capitolato Speciale d'Appalto
3. Tutti gli elaborati grafici progettuali ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, e comunque tutti i documenti di cui all'elaborato A00_Elenco elaborati
4. Decreto del Direttore Generale di AIT N. 62 del 21/08/2017 valido come titolo abilitativo ai sensi dell'Art.158 bis del D.lgs. 152/2016 e s.m.
5. Decreto n°4515 del 12/04/2017 della regione toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006.

Forma altresì parte integrante e sostanziale del contratto il Piano Operativo della Sicurezza, Piano Esecutivo di Gestione dei Materiali da Scavo, redatti dall'Appaltatore.

In caso di discordanza delle informazioni tra i documenti valgono:

1. le disposizioni del presente capitolato
2. le previsioni contenute nella Relazione generale
3. Schema di marcia
4. Specifiche Tecniche
5. Elaborati Grafici
6. Computo Metrico Estimativo

ART.11 DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE

Il domicilio legale dell'Appaltatore coincide con la sede legale, salvo diversa comunicazione della stessa. La Direzione Lavori deve avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Appaltatore tenuta a fornire il proprio recapito.

Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti del **Direttore Tecnico di Cantiere** dell'Appaltatore, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, ed impartisce all'Appaltatore le disposizioni e istruzioni necessarie tramite Ordini di Servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione e all'Appaltatore, nonché annotati nel Giornale dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuta a comunicare per iscritto alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, il nome del Direttore di Cantiere, nonché il nome del Capo Cantiere cui fare riferimento per necessità tecniche o chiarimenti. La Direzione Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART.12 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le

prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo dei lavori del personale ASA SpA, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, di disegni e di calcoli e l'accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene all'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L'Appaltatore si assume tutta la responsabilità sia civile che penale per i danni che potrebbero accadere alle persone e alle cose in genere, per incidenti che avvengano in conseguenza dei lavori, o per mancanza di segnali o inefficienza di questi, o per tutte le altre cause possibili, esonerando completamente la Direzione Lavori ed il personale assistente, i quali curano esclusivamente l'andamento dei lavori stessi nell'interesse di ASA SpA.

Il Direttore dei Lavori è incaricato al solo controllo della corretta esecuzione del contratto, non sovrintendendo in concreto al cantiere, non ha in conseguenza alcuna responsabilità diretta nell'organizzazione, conduzione e direzione del cantiere medesimo, e quindi non è destinatario delle norme di prevenzione ed infortuni sul lavoro. Tali responsabilità sono a carico dell'Appaltatore, fino al momento della presa in consegna delle opere da parte di ASA SpA. Nel caso le opere siano prese in consegna prima del collaudo generale, le responsabilità sono a carico dell'Appaltatore fino alla data delle risultanze del collaudo medesimo.

ART.13 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre all'osservanza delle norme contenute nell'Ordine/Contratto ed allegati, **sono a carico totale dell'Appaltatore gli obblighi ed oneri seguenti e le relative spese consequenziali.**

Piano Di Gestione Dei Materiali Di Scavo

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve elaborare il Piano Esecutivo di Gestione dei materiali di scavo per quanto attiene la gestione e le relative responsabilità nella gestione del materiale scavato in cantiere, secondo quanto disposto dall'0 del presente Capitolato Speciale. L'Appaltatore è sollevata da tale onere solo nel caso in cui ASA SpA abbia già predisposto in fase di progettazione il Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. n.161/2012 che può sostituire integralmente il Piano Esecutivo di gestione dei materiali di scavo che l'Appaltatore è tenuta ad eseguire e rispettare.

Piano Operativo Di Sicurezza

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore deve elaborare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Nei casi in cui in fase di progettazione è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il POS è da considerarsi come piano complementare e di dettaglio di quest'ultimo. Esso deve contenere i contenuti minimi riportati nell'Allegato XV, punto 3, del D.Lgs. n.106/2009.

Fase di Esecuzione del Contratto e Direzione Cantiere

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve:

- a) provvedere in ogni momento, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, all'esecuzione di prove alle quali ASA SpA intenda assoggettare i materiali impiegati e da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto ed invio alle sedi degli Istituti di prova accreditati e riconosciuti. Dei campioni prelevati per le prove, ASA SpA può ordinare la conservazione presso la propria sede, nei modi e nei tempi atti a garantire la loro idoneità ed autenticità;
- b) provvedere ai rilievi e ai saggi propedeutici alle operazioni di scavo;
- c) provvedere alla segnalazione dei sottoservizi;
- d) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di puntellamento, sbadacchiatura, armatura delle pareti di scavo, dove previsto, e tutte le opere cautelative e protettive che possono occorrere per evitare danni alle persone ed alle cose, franamenti di terreno ed ogni altro inconveniente o pericolo per le persone o cose; il tutto come previsto nei Piani della Sicurezza e negli elaborati progettuali facenti parte del contratto.
- e) attenersi alle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali quali CEI, USL, TELECOM, ENEL, etc. in quanto applicabili, e disposizioni locali dei Comuni della Provincia ove si opera;
- f) provvedere alla richiesta di ordinanza per occupazione del suolo pubblico presso il Comune territorialmente competente
- g) provvedere alla richiesta delle necessarie autorizzazioni/concessioni e/o al pagamento delle indennità/canoni di occupazione temporanea per deposito di terra, di materiale od altro e per la formazione di piste in aree pubbliche/private non previste nel piano particellare di progetto;
- h) provvedere al risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi e strade di servizio, cortili, eccetera, dovuti al transito di mezzi, deposito e trasporto di materiali, compreso l'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;
- i) provvedere alle spese per la formazione, la manutenzione, la custodia diurna e notturna del cantiere ed ogni spesa o passività, nulla escluso ed eccettuato;
- j) provvedere alle segnalazioni diurne e notturne del cantiere mediante appositi ed idonei cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori, per l'incolumità delle persone, animali e cose secondo l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della strada vigente ed anche in riferimento al disciplinare Tecnico del DM 10 Luglio 2002;
- k) provvedere all'esecuzione di passerelle di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi provvisori sulle vie pubbliche compresa l'illuminazione e la sorveglianza;
- l) provvedere all'aggettamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la durata dei lavori previsti dall'appalto e con qualsiasi mezzo, l'esecuzione delle opere provvisorie di scolo, la deviazione e l'allontanamento di esse dalla sede delle opere; solo eccezionalmente per l'attraversamento dei fiumi e torrenti d'acqua, la Direzione Lavori, a proprio insindacabile giudizio, può riconoscere il pagamento in economia dei mezzi d'opera e personale necessari per l'aggettamento delle acque;

- m) provvedere all'esecuzione di tutte le opere di tracciamento e livellazione e l'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la verifica dell'esattezza di tali operazioni e la cura e la conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento;
- n) provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia e le malattie professionali nella misura ed in conformità alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d'opera;
- o) provvedere allo smontaggio dei cantieri e lo sgombrò, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- p) provvedere al rispetto delle prescrizioni riguardanti l'orario, i turni, il riposo festivo e notturno ed i versamenti dei vari contributi sindacali assicurativi, eccetera;
- q) applicare al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'Appaltatore anche in maniera prevalente.
- r) provvedere alla fornitura di fotografie, in digitale e due copie, delle opere in corso nelle varie fasi su richiesta della Direzione Lavori;
- s) provvedere alle spese per la riparazione di eventuali guasti causati da propri operai o mezzi, dipendenti da non corretta esecuzione, arrecati alle opere, condutture e cavi sotterranei ed aerei, anche se tali guasti si manifestino dopo l'ultimazione delle opere fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti possano derivare, sollevando in tal modo ASA SpA da ogni possibile addebito;
- t) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, ed in particolare i ripristini delle sedi stradali ogni qualvolta i manti di asfalto e le pavimentazioni manifestassero cedimenti, rotture o abbassamenti, fino al perfetto assestamento e regolarizzazione della sagoma stradale, così pure delle banchine e delle pertinenze stradali;
- u) provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi all'adozione ed all'applicazione di eventuali brevetti, sollevando ASA SpA da ogni responsabilità in merito;
- v) collaborare nell'esecuzione dei rilievi delle opere eseguite sia in fase di esecuzione ed che in fase di collaudo mettendo a disposizione personale mezzi e materiali;
- w) provvedere all'esposizione del cartello al limite del cantiere ai sensi dell'Art.27 del D.P.R. 380 del 2001.

Il cartello dovrà contenere il nominativo del/dei Coordinatore così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 90 e le indicazioni minime riportate in tabella

COMUNE DI
 COMMITTENTE - per conto di A.S.A. SpA
 CONTRATTO/ORDINE N° del
 ORDINANZA N. del
 OGGETTO:
 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:.....
 RIBASSO D'ASTA:
 ONERI SICUREZZA:.....
 PROGETTAZIONE ASA SpA:.....
 DIRETTORE LAVORI ASA SpA:
 COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE D.L.gs81/08

 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D.L.gs.81/08

 ESTREMI NOTIFICA DI CANTIERE.....
 Appaltatore ESECUTRICE: Attestazione SOA n° Categ.
 Importo €.
 IMPRESE SUBAPPALTATRICI: Attestazione SOA n° Categ.
 Importo €.
 DIRETTORE DI CANTIERE:.....
 CAPO CANTIERE:
 RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE:.....
 DATA CONSEGNA LAVORI: DURATA LAVORI GG: FINE
 LAVORI:
 RECAPITO RESPONSABILE DI CANTIERE:
 RECAPITO DIRETTORE LAVORI:

In fondo al cartello deve essere previsto uno spazio per l'aggiornamento dei dati relativi all'andamento dei lavori (sospensioni, riprese ecc.).

Come evidenziato all'interno della Circolare 1729/UL del 1990 del Ministero dei lavori pubblici - Tabelle informative nei cantieri di lavoro - Schema tipo, si ha inoltre l'obbligo di:

- installare il cartello di cantiere entro giorno 5 dalla data di consegna dei lavori;
- rispettare le dimensioni minime di m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza);
- collocare il cartello in sito ben visibile;
- installare più cartelli nel caso di cantiere avente estensione elevata;
- usare materiali adeguati per resistenza, decoro;
- usare materiali indelebili per il testo

Nei casi di inadempienza è applicata una **penale di € 500** da detrarre dal 1° stato di avanzamento.

- a) provvedere alla custodia dell'eventuale materiale (tubazioni, valvole, pezzi speciali od altro) di qualsiasi genere fornito da ASA SpA per l'esecuzione dei lavori, con piena responsabilità da parte dell'Appaltatore contro furto e incendio, e danni causati da cattiva conservazione o accatastamento; è altresì a carico dell'Appaltatore la custodia dei siti dove stoccare il predetto materiale;
- b) provvedere all'approvvigionamento dell'energia, occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere;
- c) provvedere alla costruzione e la manutenzione delle strade di cantiere, delle deviazioni provvisorie di strade pubbliche e private, delle opere necessarie e mantenere la continuità dei servizi pubblici e privati, compreso l'obbligo di provvedere agli eventuali spostamenti ed ai successivi riporti del materiale scavato, ove ciò sia necessario per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;
- d) provvedere all'approntamento ed alla custodia di una idonea segnalazione sulle strade pubbliche per la deviazione del traffico sulla viabilità alternativa prescritta dagli organi competenti, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori. La forma e le indicazioni di tali cartelli devono essere conformi al codice della strada vigente;
- e) eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione degli infortuni sul lavoro necessarie nel cantiere, secondo le norme di legge e contrattuali che regolano la materia;
- f) esporre in cantiere, giornalmente, l'elenco dei propri dipendenti che operano nel cantiere stesso;
- g) provvedere alle spese per le tutte operazioni di collaudo;
- h) provvedere a proprie spese alla verifica del grado di costipazione di tutti i rinterri eseguiti, mediante l'utilizzo di idonea strumentazione e secondo le normative vigenti; resta inteso che il rispetto della presente specifica, deve essere garantito per qualsiasi tipo di lavorazione che preveda opere di rinterro anche se non espressamente indicato all'interno delle singole voci di Elenco Prezzi di riferimento, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi;
- i) informare per iscritto ASA SpA di qualsiasi infortunio occorso sul cantiere dei lavori in oggetto, entro 24 ore dal suo verificarsi. L'Appaltatore procede inoltre a tutte le altre eventuali comunicazioni dovute in tali situazioni;
- j) comunicare ad ASA SpA le informazioni relative ai subfornitori di beni e/o servizi e/o prestazioni, di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme

regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi.

Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo.

L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

L'affidamento dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale d'appalto Parte I Prescrizioni Amministrative implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, l'andamento climatico, la viabilità esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

L'Appaltatore assume la piena responsabilità delle opere strutturali in conglomerato cementizio armato in acciaio ed in legno, in solido con il Progettista, compresa ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da errori, inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei disegni, nei calcoli, nei conteggi e nella effettiva esecuzione delle opere;

L'Appaltatore individua eventuali possibili interferenze con le proprietà di privati e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente e incondizionatamente sia l'Amministrazione, che la Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva.

L'Appaltatore non può eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente

capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti.

ART.14 GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO

Premessa

I materiali di scavo, se rispondenti a specifiche caratteristiche previste dalla normativa in materia, possono essere riutilizzati per rinterri e ripristini. In caso contrario, i materiali da scavo sono da considerarsi rifiuti e quindi soggetti ad obbligo di recupero o smaltimenti in impianti specificamente autorizzati.

ASA SpA redige sempre il “Piano preliminare di gestione dei materiali da scavo” contenente:

- a) la quantità di materiali scavati distinti per tipologia;
- b) la tabella con la stima di ripartizione fra materiale da riutilizzare in sito e quello destinato al recupero o smaltimento;
- c) l'eventuale caratterizzazione preliminare dei materiali da scavo (se svolta in fase di progettazione da ASA SpA).

ASA SpA in fase di progettazione definitiva redige il Piano di Utilizzo, ai sensi del DM n.161/2012 e del DPR n.120 del 13/6/2017, solo per cantieri di grandi dimensioni, ovvero con produzione di terre e rocce da scavo in quantità superiore a 6.000 mc, e sottoposti a Valutazione integrata ambientale (VIA) o Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L'Appaltatore deve sempre provvedere alla caratterizzazione ambientale in corso d'opera, nel caso in cui ASA SpA sia stata impossibilitata ad eseguire l'indagine preliminare in fase di progettazione.

Generalità

- 1) La gestione dei materiali di scavo è regolamentata dal D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152, dal DM 10/08/2012 n.161, dalla legge n.98 del 09.08.2013 e dal DPR n.120 del 13/6/2017.
- 2) Con l'entrata in vigore della Legge n. 98/2013 del 09.08.2013 (Legge di conversione del “Decreto del Fare” DL 69/2013 del 21.06.2013), le terre e rocce da scavo provenienti da attività di costruzione sono sottoposte al regime dell'art. 184 Bis del D.Lgs. n. 152/2006 e del Titolo II del DPR n.120/2017 e quindi al regime dei SOTTOPRODOTTI e NON DEI RIFIUTI, qualora soddisfino i requisiti di cui all'Art. 4 del DPR n.120/2017.
- 3) Le terre e rocce da scavo CONTAMINATE, vengono classificate come rifiuti. Per queste valgono i disposti del Titolo III del DPR n.120/2017 e la relativa disciplina ai sensi del Dlgs n.152/2006.

Nello specifico sono definite MATERIALI DA SCAVO (o “terre e rocce da scavo”) tutti quelli elencati nell'art.1, comma 1, lettera b), del DM 161/2012 e dell'Art.2, comma 1, lettera c), del DPR n.120/2017, ovvero:

SUOLO o SOTTOSUOLO, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- *scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);*
- *perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;*
- *opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);*
- *rimozione e livellamento di opere in terra;*
- *materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche-provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;*
- *[residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)].*

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

- 4) Non sono considerate terre e rocce da scavo, le MACERIE derivanti da demolizioni edilizie (tali macerie, rimangono assoggettate al regime dei rifiuti).
- 5) Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR n.120/2017. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d) del suddetto DPR, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.
- 6) I cantieri sottoposti a Valutazione integrata ambientale (VIA) o Autorizzazione integrata ambientale (AIA) che prevedano movimenti con quantitativi superiori ai 6000 mc rimangono sottoposti all'Art.5 del DM 161/2012 e al Capo II del DPR 120/2017 che prevede, oltre che la caratterizzazione ambientale in fase di progettazione, la presentazione del Piano di Utilizzo all'ARPAT da parte della Stazione Appaltante redatto in conformità alle disposizioni di cui allegato 5 del DPR n.120/2017, almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori. Ai sensi dell'Art.17 del DPR n.120/2017 l'Appaltatore in qualità di esecutore del Piano di Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di Utilizzo e ne è responsabile. L'esecutore del piano di utilizzo (Appaltatore) dovrà redigere la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 del DPR n.120/2017, oltre che conservare il Piano presso il cantiere.
- 7) I “cantieri di piccole dimensioni” (quelli con movimenti entro i 6000 mc anche se soggetti a VIA o AIA), e i “cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA” sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Art.5 del DM 161/2012. Per essi si applica il Capo III e IV del DPR n.120 del 2017.

- 8) I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. Parte IV, allegato 5 tabella A e tabella B anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

Al fine di verificare la corrispondenza del materiale di cui sopra alla classificazione di materia prima seconda e quindi procedere al riutilizzo della stessa in sito o fuori sito, è fatto d'obbligo l'esecuzione preliminare in fase di progettazione e/o in corso d'opera prima dell'inizio dello scavo della "caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo" previste dalla norma (Allegato 1, 2 e 9 del DPR n.120 del 2017).

La caratterizzazione ambientale è sempre eseguita in fase di progettazione nell'ambito del Piano di Utilizzo nel caso di cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA".

In tutti gli altri casi può essere eseguita in fase di progettazione o in corso d'opera direttamente dall'Appaltatore in caso di comprovata impossibilità di eseguire un'indagine propedeutica.

- 9) Il piano di caratterizzazione ambientale, se questa è eseguita dall'Appaltatore in corso d'opera prima dell'inizio degli scavi, deve essere preventivamente inviato alla Direzione Lavori per l'approvazione. Il piano di caratterizzazione deve prevedere campionamenti eseguiti in modo da caratterizzare complessivamente tutto il materiale da ricondurre a recupero (motivo per cui ad ogni variazione di materiale deve essere ripetuta la caratterizzazione preliminare) e questi devono essere eseguiti secondo le procedure dell'Allegato 2 o 9 del DPR n.120/2017.

Regime di gestione dei materiali provenienti dagli scavi del cantiere

- 1) Per quanto attiene all'allontanamento del materiale scavato, l'Appaltatore è da considerarsi Produttore, mentre ASA SpA eserciterà attività di controllo.
- 2) L'Appaltatore è sempre obbligata ad eseguire la caratterizzazione ambientale del materiale da scavare anche in presenza della caratterizzazione eseguita da ASA in fase di progettazione, secondo le indicazioni dell'Allegato 9 del DPR n.120/2017
- 3) Per i cantieri di piccole dimensioni o per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, i risultati della caratterizzazione ambientale nonché la documentazione attestante la destinazione certa dei materiali e la compatibilità degli stessi con i siti di destinazione (in caso di rispetto della colonna A tab.1 allegato 5 parte IV D.Lg 152/06 sono ammessi riusi in siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, in caso di rispetto della medesima tabella colonna B sono ammessi riusi in siti ad uso commerciale ed industriale) devono essere trasmessi in apposita modulistica ad ARPAT ed al Comune territorialmente competente per la comunicazione del processo di recupero, secondo le indicazioni dell'Art.21 del DPR n.120/2017. Si rimanda all'Allegato 6 del suddetto DPR n.120/2017 per il Fac-Simile della "Dichiarazione di utilizzo di cui all'Art.21" da inviare ad Arpat e al Comune territorialmente competente 15 giorni prima dell'inizio dello scavo. Copia di tutta la documentazione inviata ad ARPAT e Comune comprensiva dei risultati delle caratterizzazioni deve esser trasmessa per conoscenza ad ASA spa e alla DL.
- 4) La "Dichiarazione di utilizzo di cui all'Art.21" non è necessaria solo nel caso in cui le terre e rocce da scavo prodotte da "cantieri di piccole dimensioni" o "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA" siano completamente riutilizzate nel sito di produzione e non siano

contaminate, ovvero sia dimostrato dal produttore che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle Colonne A e B, Tab.1, All.5 parte IV D.Lg 152/06, con riferimento alla destinazione d'uso del sito di produzione.

- 5) Nel caso in cui in un cantiere si provveda a scavare terre e rocce non riutilizzate (in tutto o in parte) nel sito di produzione, detto sottoprodotto (con caratterizzazione preliminare che confermi la non contaminazione) può essere avviato al recupero in altra destinazione previa suddetta “Dichiarazione di utilizzo di cui all’Art.21”. Esso potrà essere:
- Conferito in un altro sito. In caso di modifica della destinazione dovrà essere aggiornato il modello di autodichiarazione suddetto.
 - Conferito ad impianto di recupero.

Nel caso in cui in cantiere si provvede a scavare terreno di riporto non riutilizzato (in tutto o in parte) nel sito di produzione, tale terreno di riporto può essere conferito in un altro sito previo TEST DI CESSIONE; se tale test è congruo, tali terreni potranno essere conferiti, altrimenti dovranno essere rimossi e resi idonei, oppure smaltiti.

6.Nel caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per fenomeni di origine naturale valgono i disposti di cui all’Art.11 del DPR n.120/2017.

Nel caso di contaminazione delle terre e rocce da scavo non dipendente da fenomeni di origine naturale, le stesse costituiranno rifiuto e saranno soggette ai disposti del Titolo III del DPR.n.120/2017 e alla disciplina dei rifiuti di cui al Dlgs n.152/2006.

Sarà necessario raccogliere ed inviare il materiale presso un Centro Autorizzato il quale effettuerà operazioni di trattamento, recupero e/o smaltimento attraverso le migliori tecniche possibili, senza il pregiudizio per la salute umana e l’ambiente (Art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006).

Prima di conferire il materiale contaminato in Discarica o idoneo Centro Autorizzato, l’Appaltatore deve notificare all’ ARPAT il superamento dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, e solo successivamente il materiale potrà essere rimosso dal sito contaminato e trasportato (con idoneo documento di trasporto rifiuti).

Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti dagli scavi

In caso di “cantieri di piccole dimensioni” o “cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA” , la gestione del materiale scavato qualsiasi sia la sua destinazione, sia che esso venga riutilizzato nell’ambito del cantiere per riempimenti, livellamenti, ecc., sia che venga portato a impianto di trattamento per le operazioni di recupero o smaltimento, è definita nel “Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti da scavo”.

Il Piano esecutivo di gestione dei materiali proveniente da scavo è redatto dall’Appaltatore, che lo esegue ed è tenuta a rispettarlo integralmente essendone responsabile.

Nel caso di riutilizzo delle terre, interamente o in quota parte, nell’ambito del cantiere, si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo precedente del presente articolo.

Nel caso di “cantiere di grandi dimensioni sottoposto a VIA o AIA” , l’Appaltatore non redige il piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti dagli scavi che è integralmente sostituito dal piano di utilizzo delle terre redatto da ASA SpA in fase di progettazione ai sensi del DM 161/2012 e del DPR

n.120/2017. In tal caso l'Appaltatore è tenuta a far proprio e rispettare il piano di Utilizzo e ne è responsabile.

Il Piano esecutivo di gestione dei materiali, ovvero il Piano di utilizzo, è sempre allegato al contratto.

Contenuti del Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti da scavo

Il Piano esecutivo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Descrizione dell'opera che si va a realizzare con inquadramento generale nel territorio in cui si collocherà.
- Eventuale presenza di rilevanti attività antropiche che possono influire sulla contaminazione delle terre.
- Tabella con le quantità dei materiali provenienti da scavo divisi per tipologia e con la destinazione prevista (recupero/smaltimento come rifiuto o utilizzo in cantiere o riutilizzo in altri siti)
- Referto delle analisi sui campioni prelevati in cantiere eseguite a carico dell'Appaltatore secondo la procedura di cui all'Allegato 9 al DPR n.120/2017.

Deposito temporaneo dei materiali di scavo

È ammesso il deposito temporaneo dei materiali scavati, sia per quelli destinati al riutilizzo diretto o in impianti autorizzati sia di quelli destinati a smaltimento, all'interno delle aree di cantiere. Il deposito deve essere eseguito tenendo rigorosamente separati i materiali destinati al riutilizzo da quelli destinati allo smaltimento o recupero in impianti autorizzati e quindi classificati come rifiuti.

Le modalità di esecuzione dei depositi devono essere descritte nel piano esecutivo di gestione dei materiali, ovvero nel piano di utilizzo. Alcun deposito può avere una durata maggiore della durata del cantiere e comunque i depositi sono sottoposti a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/06 art.183 comma aa).

L'ultimazione dei lavori che l'Appaltatore richiede alla DL, potrà essere approvata soltanto quando tutti i materiali ed i rifiuti presenti in cantiere siano stati completamente allontanati.

Nel caso di utilizzo dei materiali in siti diversi dal cantiere (depositi, valgono le disposizioni relative agli stoccaggi del DM 161/2012 e dal DPR n.120/2017.

Documenti di trasporto e formulari rifiuti

- a) Ogni qualvolta dal sito di produzione dovrà essere trasportato del materiale scavato da portare verso impianto di trattamento per recupero o smaltimento, dovrà essere compilato il formulario previsto per il trasporto dei rifiuti.
- b) In caso di trasporto del materiale come sottoprodotto, il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 del DPR n.120/2017 (Documento di Trasporto). Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Il documento di trasporto indica:

- la destinazione, il sito di provenienza ed eventuale sito di deposito intermedio;

- anagrafica della ditta che effettua il trasporto;
- la Targa e Modello del mezzo utilizzato (che deve essere comunque autorizzato al trasporto dei rifiuti nelle opportune categorie);
- data e ora di carico ed arrivo;
- quantità, numero di viaggi e tipologia del carico (terre e rocce da scavo NON CONTAMINATE);

La documentazione suddetta è predisposta in triplice copia, una per l'Appaltatore (Produttore), una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Una quarta copia della documentazione deve essere conservata dal committente.

- c) Tutti i documenti di trasporto e formulari vanno inviati in copia alla fine del mese alla stazione appaltante che accerta l'avvenuto rispetto del piano esecutivo di gestione dei materiali, ovvero piano di utilizzo e della corretta gestione dei rifiuti.

Abilitazioni richieste

Nel caso in cui l'Appaltatore preveda l'invio del materiale di scavo in qualità di sottoprodotto o rifiuto ad impianto di recupero o smaltimento dovrà presentare ad ASA SpA, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- dichiarazione con indicazione dell'impianto o impianti autorizzati ai quali intende conferire i rifiuti prodotti in cantiere e le relativa autorizzazione ed iscrizione all'albo previste;
- dichiarazione con indicazione dei mezzi iscritti all'albo trasportatori nelle classi idonee autorizzati al trasporto dei rifiuti che verranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti
- conferma da parte degli impianti di ricevimento di disponibilità a ricevere i rifiuti /sottoprodotti prodotti dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore preveda l'invio del materiale di scavo in qualità di sottoprodotto ad altro sito per il riutilizzo indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo semplificata, essa prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare a ASA SpA l'abilitazione al trasporto dei materiali prodotti per conto terzi dei mezzi che dovranno essere preventivamente dichiarati.

La Direzione Lavori è tenuta a vigilare sull'effettivo smaltimento attraverso il controllo dei Documenti di trasporto, ovvero dei formulari, dei rifiuti che l'Appaltatore deve tenere a disposizione per le verifiche.

Come indicato nell'Elaborato di progetto "A5 Piano preliminare di gestione dei materiali da scavo", dalle analisi svolte, ai sensi del Dlgs 152/2006, i terreni in oggetto risultano rientrare nei limiti di concentrazione della Tabella 1"B" Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 (Concentrazione Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo per siti ad uso Commerciale e Industriale). È pertanto applicabile la disciplina dell'Art.41 bis della L.98/2013 e s.m.. L'Appaltatore, prima dell'inizio degli scavi, deve eseguire la caratterizzazione ambientale secondo la procedura definita all' Allegato 9 del DPR n.120/2017 dei campionamenti in corso d'opera e presentare il Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti dagli scavi.

ART.15 GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

- a) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- b) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- c) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- d) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- e) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- f) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

ART.16 RINVENIMENTI

Secondo il Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno prot. SABAP n.8160 del 12/07/2017, prima dell'inizio delle opere di cantiere dovranno essere eseguiti n°4 saggi archeologici preventivi di dimensioni di circa 3mx3m che dovranno giungere sino agli strati sterili e quindi privi di sedime archeologico. Inoltre durante tutte le operazioni di scavo deve essere presente un Archeologo specializzato, nominato da ASA SpA, che sorvegli tali operazioni.

I saggi archeologici non sono oggetto dell'appalto, e sono a carico del Committente che li eseguirà prima dell'inizio dei lavori.

Il Committente nominerà prima dell'inizio dei lavori un Archeologo specializzato che si occuperà della prescritta sorveglianza in fase di scavo

L'Appaltatore pertanto deve comunicare con idoneo anticipo all'Archeologo suddetto, i tempi previsti per le fasi di scavo, in modo da ottemperare alla suddetta prescrizione.

In caso di rinvenimenti di reperti archeologici, l'Appaltatore deve procedere secondo le indicazioni fornite dall'Archeologo e dalla Direzione Lavori.

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinverranno nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, restano di proprietà di ASA SpA, fatto salvo quanto possa essere di competenza dello Stato.

Secondo quanto indicato dal Piano della Sicurezza di progetto, nelle aree di progetto è stata predisposta e realizzata una campagna di bonifica sistematica. La campagna è stata realizzata da Appaltatore B.C.M. specializzata (ABC Services) nel febbraio del corrente anno 2019 con rilascio di attestato di avvenuta bonifica datato 28/02/2019 trasmesso ad ASA ed al Ministero della Difesa. I risultati della campagna sono stati validati dal Reparto infrastrutture del Ministero della Difesa in data 14/03/2019.

In ogni caso, qualora avvenisse il rinvenimento di ordigni inesplosi bellici, l'Appaltatore è tenuta ad avvisare immediatamente la stazione dei Carabinieri territorialmente competente ed attenersi alle sue disposizioni.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza di eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori in caso di rinvenimenti suddetti.

ART.17 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è ammesso, **previa autorizzazione di ASA SpA**, entro i limiti di seguito indicati:

- le opere rientranti nella Categoria prevalente OS22, sono subappaltabili entro il limite del 30 per cento dell'importo contrattuale di tali opere;
- le opere rientranti nella Categoria scorporabile OG1, sono interamente subappaltabili con riguardo all'importo contrattuale di tali opere;
- le opere rientranti nella Categoria scorporabile OS 30, sono subappaltabili entro il limite del 30 per cento dell'importo contrattuale di tali opere.

Per quanto concerne l'istituto del Pagamento diretto del Subappaltatore, si applica l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

In caso di pagamento al Subappaltatore da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad ASA SpA copia delle fatture quietanzate del Subappaltatore, corredate della relativa contabilità lavori se richiesta dalla Direzione Lavori, entro e non oltre 20 giorni dal pagamento, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione, ASA SpA può sospendere i successivi pagamenti all'Appaltatore, fino ad adempimento di tale obbligazione contrattuale.

L'Appaltatore, secondo quanto disposta dall'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, deve praticare, per le prestazioni affidate in Subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in Subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; ASA SpA, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile

con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART.18 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le modifiche, e dunque anche le varianti, del presente contratto di appalto in corso di efficacia, di cui all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, devono essere **preventivamente autorizzate dall'Organo preposto di ASA SpA**, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, nonché in caso di interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà di ASA SpA, disposti direttamente dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

In caso di varianti al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce le disposizioni per la rimessa in pristino, con spese a carico dell'Appaltatore.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo di ogni singola Categoria di lavori, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un **atto di sottomissione** che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo di ogni singola Categoria di lavori, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un **atto aggiuntivo** al contratto principale. Il Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione deve darne comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione ASA SpA deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'Ordine/Contratto originario. Se ASA SpA non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. Tali disposizioni si applicano, in particolare, anche all'ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016.

ART.19 RISERVE

Il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile del Procedimento eventuali contestazioni dell'Appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Responsabile del Procedimento comunica la decisione assunta all'Appaltatore, la quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige, in contraddittorio con l'imprenditore, un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.

In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se l'Appaltatore firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire ad ASA SpA la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, ASA SpA deve riconoscere all'Appaltatore.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario come di seguito specificato, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 15 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa

variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dal presente articolo. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

Il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della DL verificata la fondatezza delle domande promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti.

Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro.

Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

Nel caso in cui non sia stato conferito alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e la stazione appaltante, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione.

Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

L'accordo bonario ha natura di transazione.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

ART.20 SOSPENSIONE

In deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 120/2020 (Legge di conversione del cd. decreto Semplificazioni).

ART.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 D.Lgs. n. 50/2016, ASA SpA si riserva la facoltà di risolvere il presente Ordine/Contratto durante il periodo di sua efficacia, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 9 della legge n. 136/2010 ed all'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, nei seguenti casi:

- a) penali per ritardo accumulate dall'Appaltatore in misura superiore al 4% dell'importo contrattuale;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore;
- d) decadenza dal possesso dei requisiti generali e speciali;
- e) violazione degli obblighi di cui alla legge n. 231/01.

Quando il Direttore dei Lavori accerta un inadempimento da parte dell'Appaltatore invia al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione apposita relazione. In caso di lieve inadempimento, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore mediante Diffida ad adempiere o Ordine di Servizio; in caso

di mancata esecuzione o mancata risposta, entro il termine perentorio di 15 giorni, ovvero in caso di grave inadempimento, ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione che propone all'Organo preposto di ASA SpA l'attivazione del Procedimento amministrativo di non conformità.

ART.22 RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ASA SpA può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 109 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016.

ART.23 ULTIMAZIONE LAVORI - STATO FINALE- COLLAUDO- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei Lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un Verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto, per il caso di ritardata esecuzione.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore deve eseguire i lavori che vengono indicati nel tempo prescritto, che viene comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redige il verbale attestante il loro compimento.

Ultimati i lavori viene effettuato il Collaudo, secondo le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n.50/2016.

All'esito positivo del collaudo, confermato dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione. Il certificato di collaudo è emesso non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'emissione del Certificato di Collaudo autorizza anche l'emissione della Rata di Saldo, sulla base del Conto Finale dei lavori: ASA SpA si riserva la facoltà di applicare la disciplina di cui all'art.103, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Il collaudo favorevole e l'accettazione dell'impianto sono subordinati alla verifica positiva delle prestazioni delle diverse componenti di impianto, della funzionalità nel suo complesso e nel pieno rispetto delle caratteristiche qualitative dell'acqua in uscita, come meglio definite nell'allegato A16.

In relazione alle garanzie ed alle responsabilità dell'Appaltatore dopo l'emissione del Certificato di collaudo, si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

ART.24 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di

Controllo di ASA SpA in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico.

A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito istituzionale www.asaspa.it.

L' Appaltatore ha inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA SpA la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01.

L'inosservanza da parte dell' Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA SpA quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dell'applicazione alla stessa Appaltatore delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

ART.25 TRATTAMENTO DATI

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

L'Appaltatore deve mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso viene in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'Appaltatore, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per ASA SpA;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore può rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'Appaltatore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva a ASA SpA al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ASA SpA.

L'Appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di ASA SpA, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione.

L'Appaltatore, inoltre, deve assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta ad ASA SpA.

È altresì vietata sia all'Appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'Appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'Appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne ASA SpA da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da ASA SpA per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'Appaltatore, del personale in servizio presso l'Appaltatore o da eventuali dalla stessa terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, ASA SpA si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART.26 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

È costituito, presso la stazione appaltante, il collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, secondo le disposizioni di cui all'art 6 della Legge 120/2020 (Legge di conversione del cd. decreto Semplificazioni).

ART.27 FORO COMPETENTE

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 del D.Lgs. n.50/2016.

È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 209 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.

PARTE II: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

In conformità all'art 43 del DPR 207/2010, nella seconda parte del CSA devono essere definite le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove.

Per tali indicazioni si rimanda agli appositi disciplinari redatti di seguito elencati:

1. L'Elaborato A16 Disciplinare tecnico-descrittivo degli elementi prestazionali delle opere elettromeccaniche ed idrauliche impianto tecnologico
2. L'Elaborato A17 Disciplinare tecnico-descrittivo degli elementi prestazionali delle opere strutturali ed edili
3. L'Elaborato A19 Disciplinare tecnico-descrittivo degli elementi prestazionali delle opere elettriche interne
4. L'Elaborato A20 Disciplinare tecnico descrittivo degli elementi prestazionali delle opere elettriche esterne

Vengono inoltre ivi richiamati i documenti di seguito elencati:

- L'Elaborato A1a Relazione generale
- L'Elaborato A1b Relazione tecnico - descrittiva Impianto di Dissalazione
- L'Elaborato A1d Relazione tecnico descrittiva Opere edili strutturali-Edificio dissalatore
- L'Elaborato A9 Relazione tecnica specialistica di calcolo opere impiantistiche
- L'Elaborato A10 Relazione tecnica specialistica opere edili strutturali
- L'Elaborato A10b Relazione di calcolo fognatura di piazzale
- L'Elaborato A11a Relazione tecnica specialistica opere elettriche esterne
- L'Elaborato A11b Tabella di verifica opere elettriche esterne
- L'Elaborato A11c Relazione tecnica impianti elettrici e automazione interni
- L'Elaborato A11d Relazione di verifica protezione contro i fulmini
- L'Elaborato A16a Specifiche Tecniche apparecchiature elettromeccaniche
- L'Elaborato A16b Elenco apparecchiature
- L'Elaborato A16c Elenco utenze elettriche
- L'Elaborato A16d Elenco strumenti
- L'Elaborato A22 Elenco prezzi unitari
- L'Elaborato A23 Computo metrico estimativo